

dall' Ufficio del Lavoro Portuale in relazione alla composizione del carico, alle effettive esigenze del traffico ed a quello degli itinerari ufficiali di linea.

L' agente del piroscafo di linea sovvenzionata commerciale che intenda avvalersi della mano d' opera anche fuori dell' orario fissato come sopra, dovrà ottenere l' autorizzazione dall' Ufficio del Lavoro e corrispondere alle Compagnie un equo premio da determinarsi dall' Ufficio stesso.

I piroscafi di linea libera possono anticipare di un' ora e protrarre di due ore (o di tre nel giorno della partenza) l' orario normale di lavoro di cui all' art. 7.

Gli stessi piroscafi possono anche eseguire le operazioni di commercio nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.

L' agente del piroscafo di linea libera che intenda avvalersi della mano d' opera anche fuori dell' orario di cui sopra, dovrà ottenere l' autorizzazione dell' Ufficio del Lavoro e corrispondere alle Compagnie un equo premio da determinarsi dall' Ufficio stesso.

Art. 23. — Qualora la richiesta di lavoro sia stata fatta nei termini stabiliti dal precedente art. 8, lo scarico dei piroscafi di linea sarà iniziato appena questi saranno attraccati alla banchina.

Per il lavoro da eseguirsi nei giorni festivi, la richiesta della mano d' opera dovrà essere fatta almeno due ore prima della fine dell' orario normale della giornata precedente.

Per i piroscafi di linea sovvenzionata postale la richiesta di inizio di scarico è tacita intendendosi che detto inizio debba effettuarsi nel giorno ed ora indicata per tale piroscafo negli Itinerari ed Orari dei Servizi Marittimi, pubblicati mensilmente dal Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile.

In caso di ritardo degli arrivi, la Società di Navigazione dovrà avvertire la Compagnia Portuale prima delle ore 11,30 antimeridiane per il lavoro del pomeriggio e almeno mezz' ora prima della cessazione del lavoro normale del pomeriggio per le operazioni da eseguirsi il mattino appresso.

In difetto di avviso, nei casi di ritardo, la Società di Navigazione dovrà corrispondere alla Compagnia Portuale una indennità oraria di attesa, in ragione di ogni operaio tenuto a disposizione, pari a quella indicata nella relativa tariffa.